Civile Sent. Sez. 1 Num. 5762 Anno 2016

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 23/03/2016

PU

SENTENZA

sul ricorso 11288-2010 proposto da:

2016

200

COSWELL S.P.A. (c.f. 020827560729), già GUABER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso l'avvocato UGO RUFFOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTI CARLO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

KERAUNOS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, BX TRADE S.R.L.,

0

- intimati -

Nonché da:

PONCHIO GIULIANO (c.f. PNCGLN50B10C812I), CAVAGNINI CLAUDIA (c.f. CVGCLD54B49G388C), sia personalmente sia nella qualità di legali rappresentanti pro tempore rispettivamente della BXTRADE S.R.L. (c.f. 01724540032) e della KERAUNOS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 01678880038), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso l'avvocato ELISABETTA ROBINO RIZZET, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONELLO MARIA GIACOBAZZI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro

COSWELL S.P.A. (c.f. 020827560729), già GUABER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso l'avvocato UGO RUFFOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTI CARLO, giusta procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 2872/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/11/2009;



udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

PIETRO LAMORGESE; udito, per la ricorrente, l'Avvocato SIMONA CARDILLO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale; controricorrenti uditi, per i ricorrenti incidentali, gli Avvocati ROBINO RIZZET e GIACOBAZZI che hanno chiesto l'inammissibilità, in subordine rigetto (in subordine rinvio in attesa della decisione della Corte di Appello di Milano); udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.



Svolgimento del processo

1.- La società Guaber (ora Coswell), definitasi leader nella produzione e commercializzazione di prodotti per la cosmesi e l'igiene personale, convenne in giudizio la Keraunos srl, la Bx Trade e i sig.ri Ponchio Giuliano e Cavagnini Claudia, personalmente e quali rappresentanti legali delle predette società. Espose, in sintesi, di avere condotto complesse trattative per l'acquisto dei marchi Blanx globalmente intesi, all'esito delle quali le parti avevano stipulato, in data 13 novembre 2002, il contratto di cessione, al prezzo di € 2.100.000,00, che era stato corrisposto, con l'impegno dei cedenti di cessare vendita di prodotti con il suddetto marchio e, in data 14 novembre 2002, un patto di non concorrenza, con il quale la Keraunos e i suoi amministratori si erano obbligati a non utilizzare i marchi Blanx e simili per tre anni; Keraunos aveva garantito che il fatturato complessivo, in base al quale il corrispettivo avrebbe dovuto essere determinato in via definitiva, non sarebbe stato inferiore a € 2.6000.000,00 alla data del 31 dicembre 2002; tuttavia, la ricorrente Coswell espose di essere venuta a conoscenza nel 2003 che la Keraunos possedeva una registrazione del marchio Blanx negli Stati Uniti dove la Bx Trade rivendicava. Pertanto, chiese di dichiarare che la cessione aveva avuto ad oggetto tutte le registrazioni dei marchi Blanx, nazionali ed esteri, con l'inibitoria il



risarcimento del danno, imputando alla Keraunos responsabilità precontrattuale o contrattuale e concorrenza sleale, anche per non avere consentito la verifica del dato contabile garantito di \in 2.6000.000,00.

- 2.- I convenuti si costituirono, chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, l'inibitoria dell'uso dei marchi non trasferiti e di due brevetti, nonché la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni.
- 3.- Il Tribunale di Milano ha rigettato tutte le domande.
- 4.- La Corte d'appello di Milano, con sentenza 13 novembre 2009. ha rigettato gli appelli. In particolare, rigettato ilmotivo proposto dalla Coswell dichiarare la nullità per indeterminatezza delle domande proposte in riconvenzionale dai convenuti; nel merito ha interpretato il contratto come avente ad oggetto soltanto la cessione di cinque marchi Blanx ben identificati di cui Keraunos era legittima proprietaria, mentre nessun riferimento vi era a quello registrato dalla Bx Trade (negli Stati Uniti e in Inghilterra); ha ritenuto, con riguardo al patto di non concorrenza, che nessun impegno fosse stato assunto dalla contraente Keraunos per conto della Bx Trade e che, comunque, fosse incontestato che essa l'attività di produzione aveva cessato commercializzazione del prodotto marchiato; ha escluso che vi fossero responsabilità dei convenuti, sotto i profili l'intervenuta precontrattuale, stante conclusione del



contratto, e contrattuale inadempimento e violazione della buona fede, informato la. per non avere Coswell dell'esistenza di ulteriori registrazioni dei marchi Blanx e, quindi, per la lesione delle sue aspettative di averli acquistati tutti, anche perché Paolo Gualandi rappresentante della Coswell) era stato informato comunque avrebbe dovuto autonomamente informarsi) dell'esistenza dei marchi nei mercati americano e inglese, sicché la limitazione contenuta nell'atto di cessione del novembre 2002, da lui stesso predisposto, era interpretare come una sua scelta commerciale. Con riguardo all'appello incidentale dei convenuti avverso il rigetto domande riconvenzionali, la Corte ha ritenuto delle inammissibili sia la domanda di tutela del brevetto europeo n. 0256566bl e del brevetto nazionale n. 1204901 (estranei alla cessione), per mancata prova della proprietà in capo alla Keraunos e per mancata specifica impugnazione della statuizione negativa del Tribunale, sia la domanda, considerata nuova, di condanna dell'attrice al risarcimento del danno a favore della Bx Trade.

5.- Avverso questa sentenza la Coswell ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. Gli intimati hanno proposto controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro motivi. Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione



1.- Esaminando il ricorso principale, con il primo motivo, la Coswell denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 164 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte milanese rigettato il motivo di gravame che denunciava l'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di nullità della comparsa di risposta Keraunos-Bx Trade e conseguente inammissibilità delle domande riconvenzionali per indeterminatezza e, quindi, per avere omesso di dichiarare la nullità.

1.1.- Il motivo è infondato. La Corte di merito, infatti, si è pronunciata sul motivo di gravame della Coswell, escludendo esplicitamente la dedotta nullità delle domande riconvenzionali, dopo averle interpretate avendo riguardo sostanziale contenuto delle pretese delle convenute Keraunos-Bx Trade, laddove ha condiviso il giudizio del Tribunale che le. aveva ritenute sufficientemente determinate nelle richieste di inibitoria del brevetto europeo n. 0256566b1 e nazionale n. 1204901 della Keraunos e dell'uso della bibliografia scientifica della stessa Keraunos, nonché di comminatoria delle penali e condanna al risarcimento dei danni. In questa valutazione la Corte ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, nell'interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che

Q,

la parte intende perseguire (v. Cass. n. 6226/2014, n. 18783/2009), nonchè tenendo conto che la nullità della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della stessa, sicché non ricorre quando il petitum e la causa petendi siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, esteso anche alla parte espositiva (v. Cass. n. 20294/2014).

2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2721 e 2724 c.c. e vizio di motivazione, per avere confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto sforniti di prova gli assunti della Coswell e omesso di motivare sulla mancata ammissione delle richieste prove testimoniali, nonché dei verbali di causa di un altro giudizio (rg. n. 29884/2005) pendente dinanzi al medesimo Tribunale.

2.1.- Il motivo è inammissibile, alla luce del principio secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od interpretato dal giudice di merito, erroneamente provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei

fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. Cass. n. 17915/2010). Inoltre, i giudici di merito, laddove hanno ritenuto che la prova per testi richiesta dall'attrice fosse contraria alle "precise e concludenti documentali" acquisite nel giudizio, oltre che "del tutto generica", hanno esercitato un potere discrezionale inerente la ricorrenza di un'ipotesi di deroga al divieto di prova testimoniale (art. 2724 c.c.), il cui esercizio o mancato esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove, come nella specie, sufficientemente motivato (v. Cass. n. 11889/2007).

3.- Con il terzo motivo la Coswell denuncia vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. e 1372 c.c., nella interpretazione del contratto del 13 novembre 2002: a suo avviso, i convenuti avevano inteso cedere tutte le registrazioni e le domande di registrazione dei marchi Blanx esistenti, a quella data, in Italia e all'estero, ed erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che non vi fosse prova certa della cessione globale, fermandosi al solo dato letterale del contratto e senza considerare le dichiarazioni delle parti durante e dopo la trattativa, nel documenti prodotti in causa.

Q1

Il quarto motivo denuncia erroneità e contraddittorietà della motivazione circa l'inadempimento delle obbligazioni assunte dai convenuti, con il contratto di cessione del marchio del 13 novembre 2002 e con la scrittura privata del 19 novembre 2002, di cessare definitivamente e senza limiti territoriali l'uso dei marchi Blanx a partire dal dicembre 2002, nonché "difetto di motivazione degli artt. 1453 c.c.", essendo state e ss. е accertate l'esistenza di registrazioni residue dei marchi controversi e la commercializzazione dei relativi prodotti in altri paesi da parte della Bx Trade, tramite i signori Ponchio e violazione del Cavagnini, anche in patto di concorrenza; inoltre, si imputa alla Keraunos di avere impedito all'attrice di verificare il raggiungimento del fatturato minimo garantito per lo sfruttamento economico dei marchi Blanx.

Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione circa la concorrenza sleale e contraffazione dei marchi Blanx, in quanto indebitamente commercializzati negli Stati Uniti e in Inghilterra dalla Bx Trade, società riconducibile alla Keraunos, a Ponchio e a Cavagnini.

Il sesto motivo denuncia vizio di motivazione circa la violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, il dolo incidente, la responsabilità precontrattuale e contrattuale dei resistenti, nonché "omessa motivazione e violazione e falsa applicazione degli



artt. 1218 ss., 1337, 1338, 1375, 1440 e 1453 c.c.", per avere escluso l'esistenza di un comportamento colposo della Keraunos, ravvisato erroneamente in capo all'attrice, per non avere accertato l'esistenza di analoghi marchi registrati all'estero, che la cedente aveva occultato trattenendone indebitamente la titolarità.

3.1.- I predetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

commissione Sorvolando sull'impropria (soprattutto quarto e sesto motivo) tra censure di vizi motivazionali e di violazione di norme di diritto, si deve richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con consequente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto esaminati (v. Cass. n. 2465/2015). Inoltre, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria specificazione dei canoni in concreto violati,

precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato. La denuncia di vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la indicazione delle lacune argomentative, delle illogicità consistenti nell'attribuzione aqli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati mancanza di coerenza logica, e cioè connotati incompatibilità razionale degli argomenti, un'assoluta sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, con la precisazione che, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra, non essendo necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto.

In entrambi i casi, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione, è necessario che nel ricorso sia trascritto - e ciò non è avvenuto nel caso in esame - il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di



attribuire (v., tra le tante, Cass. n. 4178 e 2560/2007, n. 3075/2006). E' questo un requisito essenziale la cui mancanza impedisce a questa Corte di valutare la fondatezza delle censure proposte, il cui comune obiettivo è di indurre questa Corte a una indebita revisione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito circa l'interpretazione del contenuto delle pattuizioni inter partes.

4.- Il settimo motivo denuncia omissione di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1337 e 1338 c.c., escluso la responsabilità per avere precontrattuale delle parti convenute, sul presupposto che l'accordo fosse stato raggiunto e il contratto concluso, la violazione dell'affidamento nonostante ingenerato nell'attrice, non informata dell'esistenza di ulteriori registrazioni dei marchi Blanx e indotta a credere che quelle indicate nel contratto del 13 novembre 2002 fossero le sole esistenti.

4.1.- Il motivo è fondato.

La Corte del merito si è limitata ad affermare che una responsabilità precontrattuale non possa essere configurata quando il contratto sia stato stipulato, in tal modo discostandosi, senza spiegarne le ragioni, dall'orientamento di questa Corte secondo cui la regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha



valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne conseque che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (v. Cass. n. 24795/2008).

Sulla base di questo innovativo е condivisibile orientamento, questa Corte ha ritenuto che l'azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. per la lesione della libertà negoziale sia esperibile allorché ricorra violazione della regola di buona fede nelle trattative che abbia dato luogo ad un assetto d'interessi più svantaggioso per la parte che abbia subito le consequenze della condotta contraria a buona fede, e ciò pur in presenza di contratto valido ovvero, nell'ipotesi di invalidità dello stesso, in assenza di una sua impugnativa basata sugli ordinari rimedi contrattuali (v. Cass. n. 21255/2013).



Pertanto, la circostanza che il contratto sia stato validamente concluso non è di per sé decisiva per escludere la responsabilità della parte, qualora a questa sia imputabile - all'esito di un accertamento di fatto che è rimesso al giudice di rinvio - l'omissione di informazioni rilevanti nel corso delle trattative, le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contenuto del contratto.

- 5.- I quattro motivi in cui è articolato il ricorso incidentale sono fondati per le ragioni che seguono.
- 5.1.— Il primo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile perché nuova la domanda di risarcimento del danno nei confronti della Bx Trade (ma in realtà anche degli altri convenuti originari), già proposta, invece, in primo grado, riproposta in appello ed erroneamente considerata nuova; il secondo motivo, che è connesso al precedente, denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla medesima domanda.
- 5.1.1.- In effetti, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, gli attuali ricorrenti incidentali, nella comparsa di costituzione del 21 novembre 2003 in primo grado, avevano chiesto la condanna della Coswall al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, a titolo precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale e, in

appello, avevano riproposto la domanda nella comparsa di costituzione del 30 dicembre 2008.

5.2. - Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2584, primo comma, c.c. e 1, 85, 86 e 88 della legge invenzioni, per avere ritenuto che non vi fosse prova che la Keraunos era proprietaria del brevetto europeo n. 0256566b1 e del corrispondente brevetto nazionale n. 1204901 e che gli intimati non avessero impugnato la relativa statuizione del Tribunale con un specifico motivo di appello incidentale, che era stato invece proposto con comparsa di costituzione del 30 dicembre 2008.

5.2.1.— La motivazione relativa alla prova della proprietà dei suddetti brevetti da parte di Keraunos si espone, in effetti, alla critica che le è stata mossa, avendo la Corte territoriale, prima, dato conto che la stessa Keraunos li aveva ricevuti da terzi (società Iscofar o Farmacos) e poi apoditticamente ritenuto, come il Tribunale, che "non se ne conoscono le vicende proprietarie", senza spiegare le ragioni di questa conclusione. Inoltre, anche la seconda ratio non regge alla critica, avendo gli attuali ricorrenti incidentali formulato, avverso la relativa statuizione del tribunale, uno specifico motivo di appello incidentale nella menzionata comparsa di costituzione.

5.3.- Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e vizio di motivazione sulla

Q;

domanda, proposta in primo grado e riproposta con appello incidentale, di inibitoria e risarcimento danni per concorrenza sleale attuata dalla Coswell nei confronti della Bx Trade.

5.3.1.- La sentenza impugnata nulla ha statuito sulla predetta domanda di inibitoria per concorrenza sleale ex art. 2898 c.c., proposta in primo grado dalla Bx Trade contro la Coswell e riproposta con l'appello incidentale, con riguardo all'utilizzo dei marchi Blanx nel mercato inglese e americano.

6.- In conclusione, in accoglimento del settimo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese.

P.O.M.

La Corte accoglie il settimo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi; accoglie il ricorso incidentale; in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 27 gennaio 2016.